



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
19 Luglio 1966, n. 164 — *Restrizioni Commercio con  
il Kenya.*

Pag. 3

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
31 Ottobre 1965, n. 165 — *Concessione di area di ter-  
reno demaniale a favore del Sig. Mohamud Iman  
Abascek.*

» 5

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
8 Novembre 1962, n. 166 — *Concessione di area di  
terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Hagi  
Giumale.*

» 6

#### PARTE SECONDA

##### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 Luglio 1966, n. 164.

Restrizioni commercio con il Kenya.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 63, secondo comma, ed 85 della Costituzione;

VISTO l'art. 20 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche, sull'Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 2 e 85 del Decreto Legge 26 Settembre n. 12, convertito con modifiche nella legge 29 Ottobre 1964, n. 8, relativi all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

RITENUTA la necessità al fine di salvaguardare gli interessi della Repubblica Somala, proteggendone altresì la bilancia dei pagamenti, di emanare norme regolamentari per disciplinare determinate operazioni economiche con l'estero, in conseguenza di altrettante identiche norme già emanate da altri Stati;

SENTITA la Banca Nazionale Somala;

SENTITO il Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

#### DECRETA:

##### Art. 1

##### *(Divieto di importazione)*

Salvo le eccezioni di cui al successivo art. 3, è vietata la importazione diretta ed indiretta nella Repubblica Somala di qualsiasi merce proveniente dal Kenya, incluse merci in transito e destinate al trasbordo ed all'equipaggiamento di qualsiasi aereo e nave.

##### Art. 2

##### *(Divieto di esportazione)*

Salvo le eccezioni di cui al successivo art. 4, è vietata la esportazione di qualsiasi merce destinata al Kenya, incluse merci in transito, e destinate al trasbordo ed all'equipaggiamento di qualsiasi aereo e nave.

Art. 3

*(Deroghe al divieto di importazione)*

Le disposizioni dell'Articolo 1 del presente Decreto non si applicano nei seguenti casi:

- a) importazione di effetti personali usati (inclusi autoveicoli, strumenti, attrezzi, macchine agricole, trattori e rimorchi destinati all'uso esclusivo del proprietario per la sua professione o commercio) ed animali vivi di proprietà di persona legalmente in transito e presente in Somalia;
- b) importazione di qualsiasi tipo di merce di proprietà di persone ordinariamente residenti in Somalia ed a esse consegnate prima dei termini fissati dall'art. 5 del presente Decreto;
- c) importazione di pacchi dono consegnati in buona fede a persone fisiche e non contenenti merci commerciabili;
- d) lettere e cartoline ed altri articoli postali, come definito dall'Accordo internazionale delle poste;
- e) importazione di materiali scientifici e letterari da parte di Istituti di istruzione regolarmente autorizzati e da Musei od Enti culturali legalmente riconosciuti;
- f) qualsiasi altra merce che il Ministero dell'Industria e Commercio, con proprio Decreto, vorrà, di volta in volta, escludere dalle restrizioni.

Art. 4

*(Deroghe al divieto di esportazione)*

Le disposizioni dell'articolo 2 del presente Decreto non si applicano nei seguenti casi:

- a) esportazione di effetti personali usati (inclusi autoveicoli, strumenti, attrezzi, macchine agricole, trattori e rimorchi destinati all'uso esclusivo del proprietario per la sua professione e commercio) ed animali vivi accompagnati dal proprietario diretto all'estero, oppure entro tre mesi dalla sua partenza dalla Somalia;
- b) esportazione di qualsiasi tipo di merce di proprietà di persone ordinariamente residenti al di fuori della Somalia, e ad esse consegnata prima dei termini fissati dall'art. 5 del presente Decreto;

- c) esportazione di pacchi dono consegnati in buona fede a persone fisiche e non contenenti merci commerciabili;
- d) lettere e cartoline ed altri articoli postali, come definito dall'Accordo internazionale delle poste;
- e) esportazione di materiali scientifici e letterari da parte di Istituti di istruzione regolarmente autorizzati e da Musci o Enti culturali legalmente riconosciuti;
- f) qualsiasi altra merce che il Ministro dell'Industria e Commercio, con proprio decreto, vorrà di volta in volta escludere dalla restrizione.

Art. 5

*(Entrata in vigore)*

Il presente provvedimento entra in vigore con decorrenza dal 22 Giugno 1966, ma non riguarda le transazioni concluse prima di tale data, nonchè le transazioni concluse in buona fede tra il 22 Giugno 1966 e la data di pubblicazione del presente Decreto.

Mogadiscio, li 19 Luglio 1966.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*il Ministro dell'Industria e Commercio a. i.*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

---

**DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

31 Ottobre 1965, n. 165.

**Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Iman Abasek.**

**IL MINISTRO**

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. M. 26 Gennaio 1964, n. 50 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 14 Luglio 1958, presentata dal Sig. Mohamed Iman Abasek intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Brava;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Distretto di Brava, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 12 del 10-12-1964, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di uno stabile in muratura che è stato approvato dal Servizio Tecnico Erariale in data 9-1-1965;

VISTA la bolletta n. 42103 in data 19 Giugno 1965, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Iman Abascek ha pagato la somma di So. 1.980, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 3.960, è stata consegnata al Sig. Mohamed Iman Abascek, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 26 Agosto 1965;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

#### DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Sig. Mohamed Iman Abascek l'area di terreno demaniale di imq. 3.960, sito in Brava, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 27 Ottobre 1965, fra il Governo rappresentato dal Ministro dei LL. PP. e l'interessato Sig. Mohamed Iman Abascek.

Mogadiscio, li 31 Ottobre 1965.

IL MINISTRO  
*Dr. Sceek Abdulle Mohamud*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 80.*

*Mogadiscio, li 16 Novembre 1965.*

*Il Sostituto Magistrato ai Conti:*

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

---

#### DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

8 Novembre 1962, n. 166.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Hagi Warsame.

#### IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 7 Febbraio 1961, presentata dal Sig. Ali Hagi Uarsama in tesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale in Mogadiscio, sito all'angolo delle Vie XII Ottobre e Via Colombia;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 7 al n. 12 del 31 Dicembre 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 283° seduta del 28-3-1962;

VISTA la bolletta n. 5218 in data 24 Aprile 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ali Hagi Uarsama ha pagato la somma di So. 2673,60, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 445,60, è stata consegnata al Sig. Ali Hagi Uarsama come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 Maggio 1962,

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 1080 di Rep. in data 14 Aprile 1962, registrato a Mogadiscio il 10 Luglio 1962 al n. 418 Atti Pubblici Vol. 12 a rogito Notaio con il quale il Sig. Ali Hagi Uarsama cede e trasferisce al Sig. Mohamed Hagi Warsame tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 445,60, sita in Mogadiscio, sita all'angolo delle Vie XII Ottobre e Via Colombia;

#### DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Mohamed Hagi Warsame, l'area di terreno demaniale di mq. 445,60, sita in Mogadiscio, sita all'angolo delle Vie XII Ottobre e Via Colombia di cui alla planimetria allegata ed alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo stipulato in data 6 Novembre 1962 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Mohamed Hagi Warsame.

Mogadiscio, li 8 Novembre 1962.

IL MINISTRO  
*Abdulcadir Mohamed Ader*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 96.*

*Mogadiscio, li 24 Dicembre 1962.*

*Il Magistrato ai Conti: Dr. ALI AHMED OMAR*

---

#### PARTE SECONDA

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.